

Allegato "A" al n. 5731/4100 di rep. not.

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DELLA R.S.I. - ISTITUTO STORICO E.T.S."

Art. 1) – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

1. È costituita per volontà dell'Istituto Storico della R.S.I. una Fondazione denominata "FONDAZIONE DELLA R.S.I. – ISTITUTO STORICO" (di seguito Fondazione), con sede legale all'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione, attualmente in Terranuova Bracciolini (AR), via Cicogna n.66. Nella prospettiva della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla denominazione viene aggiunta la locuzione "Ente del Terzo Settore" o, più brevemente, E.T.S.
2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione variare la sede legale, nonché istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.
3. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2) – SCOPO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione è un ente privato senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La Fondazione ha, nello specifico, anche l'obiettivo della individuazione e dell'assistenza a eventuali discendenti di Caduti o Dispersi per causa R.S.I. e di Combattenti R.S.I. rimasti fedeli, che siano in situazione di difficoltà e abbisognino di supporto.

3. La Fondazione si propone, inoltre, di:

a) conservare e tramandare la storia della Repubblica Sociale Italiana;

b) attivare onoranze per i Caduti o Dispersi per causa R.S.I. e per le vittime civili della guerra perduta;

c) promuovere al riguardo ricerche, incontri, riunioni, conferenze, manifestazioni e pubblicazioni culturali, scientifiche e ricreative nazionali e internazionali;

d) accogliere e ordinare con decoro, anche per pubblica consultazione, biblioteche e archivi storici, anche su basi elettroniche, provenienti per donazione da Associazioni o ex Associazioni di Combattenti R.S.I. e assimilati, ma anche da singole persone (Combattenti, Prigionieri di guerra o loro familiari ed estimatori).

4. La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite. A titolo meramente esemplificativo, essa potrà:

- acquisire in proprietà o in affitto uno o più complessi immobiliari che consentano anche la realizzazione di Biblioteche, Musei, Sacrali e/o Parchi di Rimembranza;
- svolgere qualsiasi attività o iniziativa anche mobiliare e immobiliare o editoriale necessaria e utile per il perseguimento degli scopi indicati.

Art. 3) – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e raccolta fondi.

2. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, l'Istituto Storico della R.S.I., tramite il suo costituito rappresentante, assegna alla stessa, destinandola ad essa come Fondo di dotazione, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Ai sensi del precedente comma 4, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Fondatori, Sostenitori o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Art. 4) ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Art. 5) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette componenti. Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più componenti vengano meno, per decesso o dimissioni, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; i nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei sostituiti. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due riunioni consecutive. I componenti rimasti in carica procedono alle relative sostituzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 7; dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

6. Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito il Consiglio al quale siano presenti, anche con le modalità di cui al precedente comma 5, tutti i componenti e almeno un componente dell'Organo di controllo.

7. In prossimità della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede alla relativa convocazione del Consiglio al fine di determinare il numero dei componenti, nonché procedere alla nomina dei componenti del Consiglio stesso.

8. Sono stati chiamati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione i Signori:

- CONTI ARTURO nato a Montepulciano (SI) il 5 Settembre 1926 e residente a Bologna Via Maiorana 7 - Presidente;

- PAGLIANI MARIA GRAZIA nata a Bologna il 31 dicembre 1940 e residente a Bologna Strada Maggiore 49 - Segretario;

- CASTELVETRI PIETRO nato a Bologna il 9 dicembre 1945 e residente a Marzabotto, Località Lama di Reno.

Art. 6) – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, dispone di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede all'amministrazione e alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale

e della difesa del valore del patrimonio della stessa. Esso fissa le direttive e le linee di attività della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì individuare e nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati attribuendone specifici compiti e poteri.

3. Il Consiglio, oltre che al Presidente, e ai Consiglieri Delegati, può delegare proprie attribuzioni specifiche a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

5. Al Consiglio spetta tra l'altro:

a) nominare il Vice Presidente, gli eventuali Consiglieri Delegati e il Segretario, questi potrà anche essere una figura esterna al Consiglio di Amministrazione e, in questo caso, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio, ma non avrà diritto di voto;

b) deliberare sull'accettazione delle liberalità, di lasciti, donazioni, eredità e legati;

c) predisporre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio, da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; nel caso in cui le entrate, comunque denominate, siano inferiori al limite di cui all'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

d) predisporre il bilancio sociale, quando ne ricorrano i presupposti;

e) nominare i componenti dell'Organo di controllo e/o il Revisore Unico;

f) costituire comitati scientifici e/o consultivi disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;

g) adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

h) deliberare le modifiche dello Statuto;

i) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto.

6. I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

7. I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti in apposito libro, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7) – PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi, curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, a Consiglieri Delegati o a terzi, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti ventiquattro ore.



4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione, e disponendo di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Presidente.

ART.8) ORGANO DI CONTROLLO

1. La Fondazione nomina un Organo di controllo anche in forma monocratica. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c., dovendo essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 9) BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di esercizio e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art.14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

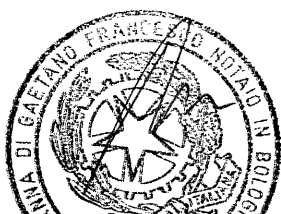
3. Il bilancio e il bilancio sociale sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet della Fondazione. Sullo stesso sito internet vengono pubblicati annualmente e tenuti aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti.

ART. 10) – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

ART. 11) - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.



2. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori definendone anche il relativo compenso.

ART. 12) - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto in via prioritaria alla Azienda ospedaliera universitaria Meyer – IRCCS di Firenze, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13) - CONTROVERSIE, FORO ESCLUSIVO

1. Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e i Fondatori o i Sostenitori, o fra i Fondatori o i Sostenitori e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Arezzo.

ART. 14) - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

BP
Benedetto Perini
M. A.

